



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 23/04/2024

OGGETTO: Regolamento sulla difesa in giudizio e riconoscimento delle spese legali per dipendenti e amministratori.

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di Aprile alle ore 16:34, presso il Castello "De Falconibus", dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. OLIVA GENNARO e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI .

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 15 consiglieri comunali ed assenti n° 2, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
D'ALFONSO AVV. PIETRO	SI	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	SI
ANNESE SERGIO	SI	TARANTINO ANTONIO SIMONE	SI
LIPPOLIS ANTONELLA	SI	TOMASELLI FRANCESCA	SI
LUONGO PIERO FRANCESCO	SI	DEMARCO ANTONELLA	--
OLIVA GENNARO	SI	DI LENA ANGELO	--
NUNZELLA EMILIA	SI	VERGALLO FRANCO	SI
BOLOGNINO COSIMA	SI	MARRA FRANCESCO	SI
D'AMATO EMILIANO	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	--
SCIALPI ELENA	SI		

Presenti n° 14 Assenti n° 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

i dipendenti ed gli amministratori comunali, nello svolgimento delle loro attività istituzionali, possono essere convenuti in giudizio penale, civile e contabile, tanto da rendere necessaria l'attivazione di una tutela legale per far valere i propri diritti, nell'ipotesi in cui siano chiamati a rispondere di atti e/o fatti compiuti nell'interesse dell'Ente

- che l'attuale regolamento in vigore è stato adottato con la disposizione contrattuale rif. art. 28 del CCNL 14.09.2000,

- che è intervenuto l'articolo 59 del CCNL 2019- 2021 che ha sostituito e modificato la disciplina in merito

Rilevato che la questione normativa al rimborso spese legali ai dipendenti ed amministratori e Segretario Comunale di questo Ente, non trova disciplina in norme di dettaglio e che occorre colmare tale lacuna, per la certezza delle situazioni che si possono creare.

Ritenuto di dover proporre apposito regolamento che disciplini l'assunzione della difesa in giudizio ed il pagamento o il rimborso delle spese legali in favore di Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari e dipendenti dell'Ente che, in ragione del loro mandato o incarico o per compiti istituzionali legittimamente loro demandati o attribuiti, debbano sostenere per difendersi in procedimenti giudiziari per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

Ravvisata la necessità di normare la "costituzione come parte civile": l'Ente, anche a tutela dei propri interessi e della propria immagine nonché dell'immagine ed onorabilità del personale, assume ogni onere di difesa relativo al procedimento penale che veda il Segretario o i propri dipendenti coinvolti come persone offese, inclusi i costi per la costituzione di parte civile, per tutti i gradi di giudizio, qualora sussistano determinate condizioni.

Visto il regolamento allegato alla presente Delibera facente parte integrale e sostanziale

Visti:

- il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.;
- il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità contabile, dal responsabile del settore economico-finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.;

L'assessore Luongo chiede la modifica dell'oggetto della presente delibera così come qui di seguito indicato:

“Regolamento sulla difesa in giudizio e riconoscimento delle spese legali per dipendenti e amministratori”;

La richiesta di modifica dell'oggetto della delibera viene approvata all'unanimità da n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti;

Seguono gli interventi così come da allegato resoconto di seduta facente parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

Con voti: favorevoli n. 14 - contrari n. 0 ed astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

d e l i b e r a

Di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare l'allegato Regolamento sulla difesa in giudizio e riconoscimento delle spese legali per dipendenti ed amministratori costituito da num. 7 articoli;

Dare atto che il presente regolamento sostituisce ogni altro precedente provvedimento in materia

Successivamente, all'unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LORE' LUIGI** in data **18/04/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LORE' LUIGI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **18/04/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LUDOVICO PASQUALE

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
OLIVA GENNARO

Il Segretario Generale
DOTT. ROSARIO CUZZOLINI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 836

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data **07/05/2024** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 07/05/2024

Il Firmatario della pubblicazione
LIBERA ARCANGELO



COMUNE DI PULSANO

REGOLAMENTO SULLA DIFESA IN GIUDIZIO E RICONOSCIMENTO DELLE SPESE LEGALI PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'assunzione della difesa in giudizio ed il pagamento o il rimborso delle spese legali in favore di Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretario e dipendenti dell'Ente che, in ragione del loro mandato o incarico o per compiti istituzionali legittimamente loro demandati o attribuiti, debbano sostenere per difendersi in procedimenti giudiziari per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

Articolo 2 – Assunzione dell'onere di difesa e anticipazione delle spese

1) Il Comune, anche a tutela dei propri interessi, assume ogni onere di difesa relativo ad un procedimento civile, contabile o penale, inclusi i relativi costi, anche per eventuali consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, che coinvolga il Segretario ed i dipendenti qualora sussistano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) diretta connessione del procedimento ad atti e fatti posti in essere nell'esercizio di attività espletata in favore dell'Ente in ragione della carica o dell'ufficio ricoperti dal soggetto coinvolto;
- b) assunzione dell'onere di difesa sin all'apertura del procedimento. A tal fine, l'interessato ha l'onere di comunicare l'avvio del procedimento secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Municipale 125 del 15.11.2023, recante «*approvazione del nuovo codice di comportamento integrativo per i dipendenti comunali, a norma dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*». Se non già richiesto, il soggetto coinvolto nel procedimento deve, entro 3 giorni dalla comunicazione o dalla notifica del provvedimento al quale consegue il compimento di attività difensive, fare richiesta all'Ente di assunzione dell'onere di difesa e di adozione tutti gli atti necessari per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente

regolamento, indicando gli estremi del procedimento, specificando di aver o non aver attivato la clausola di assistenza legale o di copertura delle spese di giudizio prevista da eventuali polizze assicurative private;

c) scelta del legale, o dell'eventuale consulente, da parte dell'Ente con manifestazione di gradimento dell'interessato, da considerarsi tacita in caso di mancata opposizione alla nomina entro 3 giorni dalla relativa comunicazione;

d) assenza di conflitto di interessi, inteso come mancanza di contrasto tra la posizione dell'Ente e quella dell'Amministratore, del Segretario e/o del dipendente, in modo che la vicenda processuale non abbia esiti che possano ripercuotersi negativamente sugli interessi del Comune o sulla sua immagine pubblica. In ogni caso, il conflitto di interessi è sempre ravvisabile quando:

- la condotta omissiva o commissiva sia stata posta in essere con dolo o colpa grave;
- il procedimento civile, penale o contabile venga avviato su iniziativa dell'Ente stesso;
- l'atto o il fatto contestato integri gli estremi dell'illecito disciplinare;

e) conclusione del procedimento con un provvedimento definitivo che escluda la responsabilità dell'interessato. Per tale motivo:

- il procedimento penale deve essere concluso con una sentenza definitiva che abbia assolto l'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o con decreto motivato ex art. 410 c.p.p., rimanendo esclusa l'ipotesi di archiviazione ex art. 411 c.p.p. È altresì esclusa ogni formula che concluda il giudizio in rito, l'assoluzione o non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, l'estinzione ex art. 531 c.p.p., l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., l'emissione di decreto penale ex art. 549 c.p.p., l'amnistia, la prescrizione e l'oblazione;
- il procedimento civile deve concludersi con un provvedimento passato in giudicato che escluda la responsabilità, di qualunque natura, del convenuto;
- il procedimento contabile dev'essere definito con provvedimento passato in giudicato che attesti che gli atti e/o i fatti incriminati non siano stati posti in essere con dolo o colpa grave, escludendo l'ipotesi del danno erariale.

2) Individuato il difensore di comune gradimento, il Responsabile del settore contenzioso provvederà alla predisposizione e sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico dal seguente contenuto:

a) descrizione dell'attività da svolgere ed il valore della causa, che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato, il valore e/o lo scaglione di riferimento sarà individuato preventivamente dall'Ufficio affidante;

b) l'entità del compenso professionale determinato in base ai valori minimi dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.

c) l'obbligo per il professionista incaricato di:

- aggiornare l'Ente sulle attività riguardanti l'incarico e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza, ecc.);
- richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;
- comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;
- fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata nonché predisporre eventuale atto di transazione, previa autorizzazione da parte del Comune;
- rendere per iscritto un parere al Comune in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

3) Il Comune provvede al rimborso delle spese legali nei procedimenti civili, penali e contabili riguardanti i propri Amministratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, comma 5, D. Lgs.267/2000, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione, con provvedimento di archiviazione, di rigetto della domanda proposta nei confronti dell'interessato, di esclusione della responsabilità o, comunque, con provvedimento che accerti l'assenza di dolo o colpa grave del soggetto coinvolto. Non si applica, a tal proposito, il principio di comune gradimento del difensore e del consulente che, invece, potranno essere autonomamente indicati dall'Amministratore e comunicati all'Ente.

Articolo 3 – Rimborso delle spese legali

1) Qualora il Segretario o il dipendente, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, decida di incaricare della propria difesa un difensore, o un consulente, di sua esclusiva fiducia, in sostituzione di quello indicato dall'Ente, previa manifestazione di gradimento di quest'ultimo, dovrà assumersi tutti gli oneri, anche economici, della relativa nomina. In caso di sentenza favorevole nei termini di cui all'art. 2, lett. e), l'Ente provvederà al rimborso dei relativi costi. Ugualmente, nell'ipotesi in cui l'Ente non abbia potuto inizialmente assumere l'onere di difesa per un conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il soggetto coinvolto nel procedimento,

il Comune provvederà, in caso di esito positivo ai sensi dell'art. 2, lett. e), al rimborso dei costi sostenuti, sussistendo i presupposti innanzi specificati.

2) Ove, invece, il soggetto coinvolto nel procedimento civile, penale o contabile decida di incaricare autonomamente un difensore o un consulente senza previo gradimento dell'Ente, non si farà luogo ad alcun tipo di rimborso.

3) In ogni caso, ove intervenga, anche per gradi successivi al primo, sentenza di condanna definitiva per atti o fatti posti in essere con dolo o colpa grave, il soggetto interessato dovrà restituire quanto eventualmente corrisposto dall'Ente per la difesa giudiziale.

Articolo 4 – Ammissibilità

1) La corresponsione o il rimborso riguardano le spese relative all'assistenza di un difensore e di un consulente nonché le spese processuali connesse ai vari gradi di giudizio. La corresponsione o il rimborso trovano applicazione anche nell'ipotesi di sentenza civile che, nell'escludere comunque la responsabilità del soggetto coinvolto nel procedimento, preveda la compensazione delle spese legali.

L'anticipazione può essere chiesta e disposta all'avvio di ciascun procedimento ed il rimborso può essere richiesto e disposto a conclusione di ciascun grado di giudizio, salvo, in entrambe le ipotesi, rivalsa dell'Amministrazione nel caso di successiva sentenza definitiva di condanna o, comunque, di esito non favorevole del procedimento, secondo la formulazione dell'art. 2, lett. e).

2) L'anticipazione delle spese avviene su istanza dell'interessato inviata al responsabile del procedimento corredata da parcella *pro forma* del professionista con indicazione analitica dell'attività da compiere o delle fasi giudiziali alle quali dette spese si riferiscono. Il responsabile del procedimento provvede alla liquidazione verificando l'assenza di condizioni ostative di cui al precedente art. 2.

3) Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato che trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

- a) copia della sentenza o provvedimento, con attestazione del passaggio in giudicato, che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli;
- b) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative o di altri soggetti.

Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica che:

- a) il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;

- b) il dispositivo escluda qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare, del dipendente e, nel caso contrario, dà comunicazione al Segretario Generale per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le norme di legge e del CCNL
- c) il pagamento delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente o dell'interessato.

Articolo 5 – Costituzione di parte civile

1) L'Ente, anche a tutela dei propri interessi e della propria immagine nonché dell'immagine ed onorabilità del personale, assume ogni onere di difesa relativo al procedimento penale che veda gli Amministratori, il Segretario o i propri dipendenti coinvolti come persone offese, inclusi i costi per la costituzione di parte civile, per tutti i gradi di giudizio, qualora sussistano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) diretta connessione del procedimento ad atti e fatti posti in essere nell'esercizio di attività espletata in favore dell'Ente in ragione della carica o dell'ufficio ricoperti dal soggetto coinvolto;
- b) assunzione dell'onere di difesa sin all'apertura del procedimento. A tal fine, l'interessato ha l'onere di comunicare tempestivamente l'avvio del procedimento penale per consentire all'Ente di adottare tutti gli atti necessari per assicurargli una idonea difesa giudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1), lett. b);
- c) scelta del legale da parte dell'Ente con manifestazione di gradimento dell'interessato, da considerarsi tacita in caso di mancata opposizione alla nomina entro 3 giorni secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1), lett. c).

Scelto il difensore di comune gradimento, il Responsabile del settore contenzioso provvederà alla predisposizione e sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

La corresponsione delle spese legali è regolata dal precedente art. 4.

Articolo 6 – Limitazioni alla corresponsione o rimborso delle spese

In caso di incarichi conferiti a più difensori o a più consulenti, l'Ente si farà carico delle spese per l'attività giudiziale svolta da uno solo di essi, purché ricorrano i presupposti di cui al precedente art. 2 non si darà corso alla corresponsione o al rimborso qualora le spese siano coperte da polizze personali o dell'Ente o, comunque, da soggetti terzi.

Nell'ipotesi di conclusione del giudizio civile o del procedimento penale, sia come imputato che come parte civile, con condanna della controparte alla rifusione delle spese legali in favore dell'Amministratore, del Segretario o del dipendente, l'Ente provvederà al recupero, nei

confronti dell'obbligato, delle eventuali somme già anticipate, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente, e non provvederà al rimborso di quelle eventualmente sostenute dall'interessato, che chiederà la ripetizione alla parte tenuta al pagamento.

In caso di discrepanza tra l'importo liquidato giudizialmente e l'importo indicato nell'accordo di conferimento d'incarico, l'Ente rimarrà obbligato solo per la relativa differenza.

In ogni caso, le spese legali da anticipare o da rimborsare sono soltanto quelle sostenute per quanto strettamente necessario alla difesa in giudizio, in base alla gravità ed alla complessità della fattispecie, in applicazione dei parametri e compensi professionali calcolati al minimo, senza alcuna maggiorazione soggettiva e discrezionale da parte del difensore, di cui al D.M. 55/2014.

Articolo 7 – Entrata in vigore – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione sostituendo ogni precedente provvedimento in materia e si applica a tutti i procedimenti la cui prima udienza, l'udienza preliminare o l'udienza predibattimentale si celebrino successivamente alla data di entrata in vigore.



COMUNE DI PULSANO

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

“Affari Generale e Polizia Locale”

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di aprile, giusta convocazione inviata con nota 8754 del 17.04.2024, regolarmente notificata agli interessati, alle ore 17.30 sono presenti il presidente Vergallo Franco ed i componenti Tomaselli Francesca, Salamida Anna Giovanna, Tarantino Antonio Simone, l'avv. Demarco Antonella il responsabile del settore Libera Arcangelo, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante e l'assessore Luongo avv. Francesco..

Si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno che sono:

1) Regolamento comunale per la corresponsione delle spese legali in favore dei dipendenti ed amministratori;

2) Criteri generali per la definizione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi.

Si passa alla discussione del 1 punto all'ordine del giorno e preliminarmente l'assessore Luongo consegna una copia definitiva del nuovo regolamento. Relaziona l'assessore Luongo. Dopo la relazione dell'assessore si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 5 (Vergallo, Demarco, Salamida, Tarantino, Tomaselli)

I presenti concordano nel siglare la nuova bozza votata all'unanimità che viene allegato al presente verbale.

Si passa alla votazione del 2 punto all'ordine del giorno.

Dopo una breve relazione del responsabile del settore Libera, si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 5 (Vergallo, Demarco, Salamida, Tarantino Tomaselli)

La riunione termina alle ore 17.50.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Anna Salamida
Francesco Luongo
Antonio Tarantino
Antonella Demarco
Francesca Tomaselli
Franco Vergallo

[Signature]



COMUNE DI PULSANO

REGOLAMENTO SULLA DIFESA IN GIUDIZIO E RICONOSCIMENTO DELLE SPESE LEGALI PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'assunzione della difesa in giudizio ed il pagamento o il rimborso delle spese legali in favore di Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretario e dipendenti dell'Ente che, in ragione del loro mandato o incarico o per compiti istituzionali legittimamente loro demandati o attribuiti, debbano sostenere per difendersi in procedimenti giudiziari per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

Articolo 2 – Assunzione dell'onere di difesa e anticipazione delle spese

1) Il Comune, anche a tutela dei propri interessi, assume ogni onere di difesa relativo ad un procedimento civile, contabile o penale, inclusi i relativi costi, anche per eventuali consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, che coinvolga il Segretario ed i dipendenti qualora sussistano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

a) diretta connessione del procedimento ad atti e fatti posti in essere nell'esercizio di attività espletata in favore dell'Ente in ragione della carica o dell'ufficio ricoperti dal soggetto coinvolto;

b) assunzione dell'onere di difesa sin all'apertura del procedimento. A tal fine, l'interessato ha l'onere di comunicare l'avvio del procedimento secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Municipale 125 del 15.11.2023, recante «*approvazione del nuovo codice di comportamento integrativo per i dipendenti comunali, a norma dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*». Se non già richiesto, il soggetto coinvolto nel procedimento deve, entro 3 giorni dalla comunicazione o dalla notifica del provvedimento al quale consegue il compimento di attività difensive, fare richiesta all'Ente di assunzione dell'onere di difesa e di adozione tutti gli atti necessari per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente

regolamento, indicando gli estremi del procedimento, specificando di aver o non aver attivato la clausola di assistenza legale o di copertura delle spese di giudizio prevista da eventuali polizze assicurative private;

c) scelta del legale, o dell'eventuale consulente, da parte dell'Ente con manifestazione di gradimento dell'interessato, da considerarsi tacita in caso di mancata opposizione alla nomina entro 3 giorni dalla relativa comunicazione;

d) assenza di conflitto di interessi, inteso come mancanza di contrasto tra la posizione dell'Ente e quella dell'Amministratore, del Segretario e/o del dipendente, in modo che la vicenda processuale non abbia esiti che possano ripercuotersi negativamente sugli interessi del Comune o sulla sua immagine pubblica. In ogni caso, il conflitto di interessi è sempre ravvisabile quando:

- la condotta omissiva o commissiva sia stata posta in essere con dolo o colpa grave;
- il procedimento civile, penale o contabile venga avviato su iniziativa dell'Ente stesso;
- l'atto o il fatto contestato integri gli estremi dell'illecito disciplinare;

e) conclusione del procedimento con un provvedimento definitivo che escluda la responsabilità dell'interessato. Per tale motivo:

- il procedimento penale deve essere concluso con una sentenza definitiva che abbia assolto l'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o con decreto motivato ex art. 410 c.p.p., rimanendo esclusa l'ipotesi di archiviazione ex art. 411 c.p.p. È altresì esclusa ogni formula che concluda il giudizio in rito, l'assoluzione o non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, l'estinzione ex art. 531 c.p.p., l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., l'emissione di decreto penale ex art. 549 c.p.p., l'amnistia, la prescrizione e l'oblazione;
- il procedimento civile deve concludersi con un provvedimento passato in giudicato che escluda la responsabilità, di qualunque natura, del convenuto;
- il procedimento contabile dev'essere definito con provvedimento passato in giudicato che attesti che gli atti e/o i fatti incriminati non siano stati posti in essere con dolo o colpa grave, escludendo l'ipotesi del danno erariale.

2) Individuato il difensore di comune gradimento, il Responsabile del settore contenzioso provvederà alla predisposizione e sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico dal seguente contenuto:

a) descrizione dell'attività da svolgere ed il valore della causa, che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato, il valore e/o lo scaglione di riferimento sarà individuato preventivamente dall'Ufficio affidante;



Adena Giovanni Placido
Gianni M.

b) l'entità del compenso professionale determinato in base ai valori minimi dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.

c) l'obbligo per il professionista incaricato di:

- aggiornare l'Ente sulle attività riguardanti l'incarico e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza, ecc.);
- richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;
- comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;
- fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata nonché predisporre eventuale atto di transazione, previa autorizzazione da parte del Comune;
- rendere per iscritto un parere al Comune in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

3) Il Comune provvede al rimborso delle spese legali nei procedimenti civili, penali e contabili riguardanti i propri Amministratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, comma 5, D. Lgs.267/2000, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione, con provvedimento di archiviazione, di rigetto della domanda proposta nei confronti dell'interessato, di esclusione della responsabilità o, comunque, con provvedimento che accerti l'assenza di dolo o colpa grave del soggetto coinvolto. Non si applica, a tal proposito, il principio di comune gradimento del difensore e del consulente che, invece, potranno essere autonomamente indicati dall'Amministratore e comunicati all'Ente.

Articolo 3 – Rimborso delle spese legali

1) Qualora il Segretario o il dipendente, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, decida di incaricare della propria difesa un difensore, o un consulente, di sua esclusiva fiducia, in sostituzione di quello indicato dall'Ente, previa manifestazione di gradimento di quest'ultimo, dovrà assumersi tutti gli oneri, anche economici, della relativa nomina. In caso di sentenza favorevole nei termini di cui all'art. 2, lett. e), l'Ente provvederà al rimborso dei relativi costi. Ugualmente, nell'ipotesi in cui l'Ente non abbia potuto inizialmente assumere l'onere di difesa per un conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il soggetto coinvolto nel procedimento,

Carina Novati
Segretario

il Comune provvederà, in caso di esito positivo ai sensi dell'art. 2, lett. e), al rimborso dei costi sostenuti, sussistendo i presupposti innanzi specificati.

2) Ove, invece, il soggetto coinvolto nel procedimento civile, penale o contabile decida di incaricare autonomamente un difensore o un consulente senza previo gradimento dell'Ente, non si farà luogo ad alcun tipo di rimborso.

3) In ogni caso, ove intervenga, anche per gradi successivi al primo, sentenza di condanna definitiva per atti o fatti posti in essere con dolo o colpa grave, il soggetto interessato dovrà restituire quanto eventualmente corrisposto dall'Ente per la difesa giudiziale.

Articolo 4 – Ammissibilità

1) La corresponsione o il rimborso riguardano le spese relative all'assistenza di un difensore e di un consulente nonché le spese processuali connesse ai vari gradi di giudizio. La corresponsione o il rimborso trovano applicazione anche nell'ipotesi di sentenza civile che, nell'escludere comunque la responsabilità del soggetto coinvolto nel procedimento, preveda la compensazione delle spese legali.

L'anticipazione può essere chiesta e disposta all'avvio di ciascun procedimento ed il rimborso può essere richiesto e disposto a conclusione di ciascun grado di giudizio, salvo, in entrambe le ipotesi, rivalsa dell'Amministrazione nel caso di successiva sentenza definitiva di condanna o, comunque, di esito non favorevole del procedimento, secondo la formulazione dell'art. 2, lett. e).

2) L'anticipazione delle spese avviene su istanza dell'interessato inviata al responsabile del procedimento corredata da parcella *pro forma* del professionista con indicazione analitica dell'attività da compiere o delle fasi giudiziali alle quali dette spese si riferiscono. Il responsabile del procedimento provvede alla liquidazione verificando l'assenza di condizioni ostative di cui al precedente art. 2.


3) Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato che trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

- a) copia della sentenza o provvedimento, con attestazione del passaggio in giudicato, che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli;
- b) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative o di altri soggetti.

Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica che:

- a) il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;

Cedera Giovanni



- b) il dispositivo escluda qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare, del dipendente e, nel caso contrario, dà comunicazione al Segretario Generale per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le norme di legge e del CCNL
- c) il pagamento delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente o dell'interessato.

Articolo 5 – Costituzione di parte civile

1) L'Ente, anche a tutela dei propri interessi e della propria immagine nonché dell'immagine ed onorabilità del personale, assume ogni onere di difesa relativo al procedimento penale che veda gli Amministratori, il Segretario o i propri dipendenti coinvolti come persone offese, inclusi i costi per la costituzione di parte civile, per tutti i gradi di giudizio, qualora sussistano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

a) diretta connessione del procedimento ad atti e fatti posti in essere nell'esercizio di attività espletata in favore dell'Ente in ragione della carica o dell'ufficio ricoperti dal soggetto coinvolto;

b) assunzione dell'onere di difesa sin all'apertura del procedimento. A tal fine, l'interessato ha l'onere di comunicare tempestivamente l'avvio del procedimento penale per consentire all'Ente di adottare tutti gli atti necessari per assicurargli una idonea difesa giudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1), lett. b);

c) scelta del legale da parte dell'Ente con manifestazione di gradimento dell'interessato, da considerarsi tacita in caso di mancata opposizione alla nomina entro 3 giorni secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1), lett. c).

Scelto il difensore di comune gradimento, il Responsabile del settore contenzioso provvederà alla predisposizione e sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

La corresponsione delle spese legali è regolata dal precedente art. 4.

Articolo 6 – Limitazioni alla corresponsione o rimborso delle spese

In caso di incarichi conferiti a più difensori o a più consulenti, l'Ente si farà carico delle spese per l'attività giudiziale svolta da uno solo di essi, purché ricorrano i presupposti di cui al precedente art. 2 non si darà corso alla corresponsione o al rimborso qualora le spese siano coperte da polizze personali o dell'Ente o, comunque, da soggetti terzi.

Nell'ipotesi di conclusione del giudizio civile o del procedimento penale, sia come imputato che come parte civile, con condanna della controparte alla rifusione delle spese legali in favore dell'Amministratore, del Segretario o del dipendente, l'Ente provvederà al recupero, nei



confronti dell'obbligato, delle eventuali somme già anticipate, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente, e non provvederà al rimborso di quelle eventualmente sostenute dall'interessato, che chiederà la ripetizione alla parte tenuta al pagamento.

In caso di discrepanza tra l'importo liquidato giudizialmente e l'importo indicato nell'accordo di conferimento d'incarico, l'Ente rimarrà obbligato solo per la relativa differenza.

In ogni caso, le spese legali da anticipare o da rimborsare sono soltanto quelle sostenute per quanto strettamente necessario alla difesa in giudizio, in base alla gravità ed alla complessità della fattispecie, in applicazione dei parametri e compensi professionali calcolati al minimo, senza alcuna maggiorazione soggettiva e discrezionale da parte del difensore, di cui al D.M. 55/2014.

Articolo 7 – Entrata in vigore – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione sostituendo ogni precedente provvedimento in materia e si applica a tutti i procedimenti la cui prima udienza, l'udienza preliminare o l'udienza predibattimentale si celebrino successivamente alla data di entrata in vigore.

Decano Giovanni Colaninno
F. M. M.

F. M. M. *F. M. M.*

Presidente Oliva

Riprendiamo i lavori, quindi passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, il punto 7: **“Regolamento comunale per la corresponsione delle spese legali in favore dei dipendenti ed amministratori”**.

Prego, Assessore Luongo.

Assessore Luongo

Preliminarmente devo chiedere una modifica soltanto all'oggetto della delibera, perché evidentemente l'Ufficio ha riportato nell'oggetto il testo del vecchio Regolamento e non di quello nuovo, per cui l'oggetto della proposta, che è *“Regolamento per la corresponsione delle spese legali in favore dei dipendenti ed amministratori”* propongo che venga modificato – poi provvedo a illustrare il Regolamento nella sua interezza – in: *“Regolamento sulla difesa in giudizio e riconoscimento delle spese legali per dipendenti e amministratori”*.

Presidente Oliva

Io ho la necessità di mettere a votazione questa modifica, così come l'ha proposta l'Assessore Luongo.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di modifica in oggetto che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 14 voti favorevoli su n. 14 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Tutti favorevoli alla modifica, quindi andiamo avanti col punto. Prego, Assessore Luongo.

Assessore Luongo

Grazie, Presidente.

Il Comune ha deciso di aggiornare, oltre ai Regolamenti che ha già aggiornato e adottato in questi mesi, anche il precedente Regolamento che disciplinava le spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori. Il precedente Regolamento era stato adottato in applicazione dell'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale del 2000.

Nel frattempo c'è stato un nuovo Contratto per i dipendenti pubblici del 16 novembre del 2022, che all'articolo 58 disciplina come deve essere... disciplina la tutela giuridica che il Comune, l'Ente deve garantire nei confronti dei propri dipendenti.

Il Comune, quindi, si impegna ad assumere gli oneri di difesa relativi ai procedimenti che possono coinvolgere... procedimenti civili, penali o contabili che possono coinvolgere amministratori, segretari, il Segretario Comunale e i propri dipendenti, a condizione che si verifichino, che ci siano alcuni

presupposti. Innanzitutto che ci sia una diretta connessione del procedimento penale con la carica o l'ufficio svolto dal dipendente. In secondo luogo c'è l'obbligo di assumere la difesa sin dal prime battute del procedimento, cosicché possa essere assicurata una difesa adeguata. La scelta del legale deve avvenire... deve essere proposta dal Comune e deve trovare, incontrare il gradimento anche del soggetto interessato. Cosa più importante, la tutela è garantita nel caso in cui non ci sia conflitto di interessi, ovviamente, fra Ente e dipendente.

Quindi la situazione deve concludersi con un'assenza di contrasto o statuizioni che possano creare danni all'Ente. In ogni caso il conflitto è sempre evidente, quindi non si fa luogo alla difesa del dipendente, quando la condotta sia stata posta in essere con dolo o colpa grave, quando il procedimento civile, penale o contabile viene avviato dall'Ente stesso oppure nel caso in cui l'atto o il fatto contestato possano integrare anche un illecito disciplinare.

In tutti questi casi il Comune non può farsi carico dell'onere difensivo del proprio dipendente o del Segretario comunale. In ultimo, ed è uno dei tratti più importanti, è che il provvedimento conclusivo del procedimento debba essere favorevole, quindi deve concludersi favorevolmente per l'interessato. Sono escluse tutte quelle situazioni che non portano a un'assoluzione completa nel merito, ma ad un'assoluzione in rito.

Quindi è escluso ad esempio il patteggiamento, perché, pur non essendo un'esplicita ammissione di colpa, non è nemmeno una sentenza di assoluzione, così come sono escluse tutte quelle formule in rito che, ad esempio, prevedano la non imputabilità per l'estinzione del reato per prescrizione o, ad esempio, perché una condotta precedentemente prevista come reato da un certo punto in poi non è più prevista come tale. Per cui, in tutti questi casi, provvede ad assicurare la difesa del dipendente e del Segretario e ad assumerne i relativi costi.

Ovviamente nel caso in cui il difensore proposto non incontri il gradimento del dipendente e il dipendente intenda nominare un proprio esclusivo difensore di fiducia, in questo caso il Comune non assumerà né l'onere difensivo né provvederà al pagamento delle spese legali.

Questo Regolamento introduce anche un altro punto importante. Ad oggi non era prevista la tutela dei dipendenti in caso di costituzione di Parte Civile. Abbiamo preso spunto da un fatto successo qualche tempo fa di personale comunale che è stato aggredito, per cui si è aperto un procedimento penale nel quale riteniamo, in questo come in tutti quelli che verranno, che il Comune debba mettersi a fianco al proprio dipendente e tutelarne l'immagine e l'onorabilità.

Quindi abbiamo previsto che anche nel caso di procedimento penale in cui un dipendente penale o il Segretario sia persona offesa, diamo la possibilità di affiancarlo e di assumere gli oneri difensivi e i costi della costituzione di Parte Civile. Anche in questo caso è previsto lo stesso principio di gradimento comune del difensore, per cui l'Ente comunica un nominativo al dipendente, il quale deve riscontrare il gradimento del nome proposto. Siccome molte volte le costituzioni di Parte Civile si concludono anche con il pagamento, con il rimborso delle spese legali a favore della costituita Parte Civile, abbiamo previsto che in questo caso il Comune ovviamente, nel caso in cui le spese vengano rimborsate dalla controparte al dipendente costituito persona offesa... ovviamente il Comune non deve corrispondere, se non eventualmente la differenza del costo tra l'accordo stipulato con il difensore proposto e, eventualmente, la somma prevista come spese di lite a carico della controparte.

Il Regolamento entra in vigore immediatamente, al fine di consentirci di tutelare i dipendenti in tutti i procedimenti la cui prima udienza venga fissata subito dopo l'adozione del Regolamento stesso. Grazie.

Presidente Oliva

Grazie, Assessore Luongo.

Ci sono degli interventi?

C'è da dire che anche in questo caso la Commissione... ho visto cinque favorevoli, quindi all'unanimità si è espressa favorevolmente.

Quindi se ci sono degli interventi da fare, altrimenti metterei direttamente il punto a votazione.

Se non ci sono interventi, mettiamo il punto a votazione.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n. 14 voti favorevoli su n. 14 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Immediata eseguibilità.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 14 voti favorevoli su n. 14 Consiglieri presenti e votanti.

